Codice A1617A
D.D. 27 giugno 2024, n. 506
Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un bottino di presa della sorgente di Pian Frollero - La Burnè e condotte di derivazione, nei Comuni di Bagnolo Piemonte, Lusernetta, Luserna San Giovanni e Rorà - Pratica S.U.A.P. Pinerolo n. 692/2023 - Richiedente: Pontevecchio s.r.l. (P.IVA 00905800017).

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 506/A1617A/2024 DEL 27/06/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico per la realizzazione di un bottino di presa della sorgente di Pian Frollero - La Burnè e condotte di derivazione, nei Comuni di Bagnolo Piemonte, Lusernetta, Luserna San Giovanni e Rorà – Pratica S.U.A.P. Pinerolo n. 692/2023 – Richiedente: Pontevecchio s.r.l. (P.IVA 00905800017).

Visti:
- l’istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Pinerolo, pratica SUAP n. 692/2023, pervenuta con nota in data 14/02/2024, protocollo in ingresso n. 27631, e presentata dalla Società Pontevecchio s.r.l. (P.IVA 00905800017), con sede legale in Moncalieri (TO), Via Achille Grandi n. 13, volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di “Realizzazione di bottino di presa della sorgente di Pian Frollero - La Burnè e condotte di derivazione” nel Comune di Bagnolo Piemonte in Provincia di Cuneo e nei Comuni di Lusernetta, Luserna San Giovanni e Rorà nella Città Metropolitana di Torino, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;
- la documentazione progettuale allegata all’istanza;
- la nota prot. n. 59463 del 29/03/2024 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con il mantenimento della stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la nota prot. n. 52593 del 21/03/2024 con la quale sono state richieste integrazioni documentali;
- la nota acquisita in data 24/04/2024, prot. in ingresso n. 77520, con la quale il SUAP di Pinerolo ha trasmesso
- le integrazioni documentali della Società Pontevecchio s.r.l. trasmesse dal SUAP di Pinerolo con nota acquisita in data 24/04/2024, prot. in ingresso n. 77520;
- la nota prot. n. 96289 del 24/05/2024 con la quale sono state richieste integrazioni sugli elaborati progettuali;

- le integrazioni della Società Pontevecchio s.r.l. trasmesse dal SUAP di Pinerolo acquisite con nota in data 10/06/2024, protocollo in ingresso n. 105795, e successiva nota in data 20/06/2024, protocollo in ingresso n. 112394;

Preso atto:
- del parere geologico del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto con nota in data 14/06/2024, prot. n. 30049, conservato agli atti, con il quale si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, alla realizzazione dell'intervento nel rispetto delle prescrizioni geologico-geomorfologico e geotecniche indicate nello stesso parere;

- del parere forestale in data 26/06/2024, conservato agli atti del Settore scrivente, a firma dei funzionari incaricati dell'istruttoria tecnica sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, con cui esprimono parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della l.r. 45/1989, l'intervento in oggetto con prescrizioni;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa delle superfici per le quali il richiedente ha dichiarato di aver ottenuto esplicito assenso dei proprietari pubblici (comuni) e privati, individuate a catasto come segue:
- al N.C.T. del Comune di Bagnolo Piemonte, Foglio 2, particelle 7, 13, 14, 85, 84, 100, 105, 99, 12, 5, 16, 35, 21, 28, 86, 98 e 94;
- al N.C.T. del Comune di Rorà, Foglio 16, particella 171 - Foglio 15, particelle 51, 54, 53, 56, 49, 50, 52 e 80 - Foglio 12, particelle 65, 64, 66 e 63;
- al N.C.T. del Comune di Luserna San Giovanni, Foglio 24, particelle 385, 384, 387, 101, 278, 67, 377, 279, 68, 64, 69, 230, 50, 47, 49, 233, 52, 223, 222, 23, 220, 21, 219, 218, 3, 214, 1 e 102 - Foglio 23, particelle 538, 667, 300, 301, 302, 305, 306, 646, 251, 841, 844, 246, 245, 610, 243, 244, 216, 214, 570, 177, 569, 567, 566, 564, 541, 822, 821, 819, 132, 133, 547, 454 e 746;
- al N.C.T. del Comune di Lusernetta, , Foglio 1, particella 197;

- le superfici sopra indicate e interessate dall'intervento ricadono all'interno di un'area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici determinato ai sensi del R.D.L. 3267/1923. Il progetto comprende anche aree non soggette a vincolo idrogeologico nel Comune di Lusernetta ;

- l'intervento proposto si configura come modifica e di trasformazione del suolo mediante il taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie, scavi e riporti compensati in loco, nonché apporto di terra proveniente da cave esterne al cantiere;

- la richiesta di autorizzazione riguarda la realizzazione di un bottino di presa in località Pian Frollero, nel comune di Bagnolo Piemonte (denominato bottino di presa S2) e delle condotte, lungo un tracciato della lunghezza complessiva di 9.680 m, atte alla derivazione delle acque minerali captate in località "Pian Frollero – La Burnè", nei comuni di Bagnolo Piemonte e Rorà, e da altre fonti già in uso, sino alla sede dello stabilimento dell'azienda imbottigliatrice Pontevecchio s.r.l., nel Comune di Luserna San Giovanni, attraversando anche il Comune di Lusernetta. Per tratti successivi è prevista la posa di un numero crescente di tubazioni, rispettivamente 1, 3 e 6, per la il

convogliamento delle acque prevenienti dalle diverse fonti, alle quali si aggiungono nell'ultimo tratto una tubazione per la raccolta di acque meteoriche e una ad uso irriguo, per un totale di 8 tubazioni. Sono inoltre previsti quattro attraversamenti in subalveo, il ripristino di una breve tratto pista di accesso al bottino di presa S2 (lunghezza totale 150 m e larghezza 3 m) e altre opere accessorie. Il tracciato delle condotte si svilupperà prevalentemente su aree boscate, e in minor misura anche su aree prative e seguendo tratti di viabilità già esistenti;

- l'intervento proposto si configura come modifica e trasformazione del suolo mediante il taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie, scavi e riporti compensati in loco che interesseranno anche aree con vegetazione erbacea e tracciati di viabilità già esistente;

- la superficie oggetto di trasformazione sarà pari a circa 29.460 m, di cui 25.710 m in vincolo idrogeologico; la superfici boscata interessata dall'intervento sarà di circa 21.280 m (con la previsione di tagliare circa 2319 piante), di cui 19.445 m in vincolo idrogeologico; la movimentazione di terra sarà pari a circa 9.858 m, di cui 8.608 m in vicolo idrogeologico;

Considerato inoltre che il richiedente è tenuto:

- prima dell'inizio dei lavori, alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 nella misura di € 5.142,00 (2,571 ha x 2.000 euro/ha);

- ad effettuare, per la parte dell'intervento che interessa aree non boscate (escluse quelle costituite da viabilità già esistente), il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata o modificata come previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. n. 45/1989, o al versamento del corrispettivo aumentato del 20% e complessivamente pari ad € 520,60 (0,24 ha x 2.169 euro/ha), come previsto dal comma 3 del citato art. 9 della l.r. 45/1989;

- ad effettuare, per la parte dell'intervento che interessa aree boscate, la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, della l.r. 4/2009 e alla presentazione dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione del comma 3 del citato art. 19 della l.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata. Si precisa che il richiedente ha manifestato l'intenzione di effettuare la compensazione monetaria dell'intervento. L'importo della compensazione dovrà essere determinato utilizzando la base di calcolo fissata dalla D.D. n. 230 del 04/04/2024 in 11.550,00 euro/ettaro.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Pontevecchio s.r.l. (P.IVA 00905800017) all'attuazione del progetto di "Realizzazione di bottino di presa della sorgente di Pian Frollero - La Burnè e condotte di derivazione" nel Comune di Bagnolo Piemonte in Provincia di Cuneo e nei Comuni di Lusernetta, Luserna San Giovanni e Rorà nella Città Metropolitana di Torino in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nelle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico in data 14/06/2024, prot. 300049, e con il parere forestale in data 26/6/2024, conservati agli atti del Settore scrivente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in

materia di boschi e di terreni montani";

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società Pontevecchio s.r.l. (P.IVA 00905800017), con sede legale in Moncalieri (TO), Via Achille Grandi, 13 alla realizzazione del progetto di “Realizzazione di bottino di presa della sorgente di Pian Frollero - La Burnè e condotte di derivazione” nel Comune di Bagnolo Piemonte in Provincia di Cuneo e nei Comuni di Lusernetta, Luserna San Giovanni e Rorà nella Città Metropolitana di Torino, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici dettagliatamente elencate nelle premesse della presente determinazione e che qui si intendono interamente richiamate, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione progettuale e nelle successive integrazioni redatte dai tecnici specializzati

incaricati dal richiedente, competenti in materia ed iscritti nei rispettivi Albi professionali, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere geologico in data 14/06/2024, prot. 300049, e nel parere forestale in data 26/06/2024, di seguito riportate:

- Prescrizioni geologiche
1) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018;
2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
3) in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
4) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5) la posa delle condotte dovrà procedere per tratti di lunghezza contenuta, con immediato successivo ritombamento;
6) i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del loro riutilizzo o eventuale smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o gravitativa; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
7) gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;
8) le operazioni di sbancamento, in particolare qualora si incontrassero detriti a grossi blocchi, dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;
9) per la realizzazione di tutte le opere gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente dove presente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
10) dove si dovesse procedere alla realizzazione di fronti di scavo a sezione obbligata di altezza superiore a quanto indicato negli elaborati di progetto, dovranno essere previste opere provvisionali adeguatamente dimensionate;
11) tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
12) sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere valutata la possibilità di realizzare delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali lungo il tratto di pista di nuova realizzazione; gli eventuali sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;
13) le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
14) il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino per le valutazioni di spettanza;
15) è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

16) durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;

- Prescrizioni forestali
17) il taglio degli alberi e l'eliminazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto necessario e precedere i movimenti di terra, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato in siti idonei e in nessun caso dovranno essere depositati materiali di qualsiasi natura nei pressi di corsi d'acqua, canali, impluvi, linee di deflusso e/o linee di ruscellamento di acque superficiali; nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento e nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento Forestale (Reg. 8/R 2011 e ss.mm.ii.);
18) durante gli scavi dovrà essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo a rimetterla in posto a lavori ultimati;
19) nelle aree prative dovranno essere assicurate, a cura e spese del richiedente, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento, fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di semina ripetuti nelle stagioni successive;
20) i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, prevedendo adeguate azioni antierosive ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente, inclusa la rete sentieristica.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto:
- prima dell'inizio dei lavori, alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 nella misura di € 5.142,00;
- ad effettuare, per la parte dell'intervento che interessa aree non boscate (escluse quelle costituite da viabilità già esistente), il rimboschimento di una superficie pari a quella trasformata o modificata come previsto dall'art. 9, comma 1 della l.r. n. 45/1989, o al versamento del corrispettivo aumentato del 20% e complessivamente pari ad € 520,60, come previsto dal comma 3 del citato art. 9 della l.r. 45/1989;
- ad effettuare, per la parte dell'intervento che interessa aree boscate, la compensazione per la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, della l.r. 4/2009 e alla presentazione dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in attuazione del comma 3 del citato art. 19 della l.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della l.r. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR). L'importo della compensazione dovrà essere determinato utilizzando la base di calcolo fissata dalla D.D. n. 230 del 04/04/2024 in 11.550,00 euro/ettaro.

La presente autorizzazione:
1) ha validità pari a cinque anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da

ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4) si intende rilasciata:

a. con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
b. con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
c. sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :
- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo Carabinieri Forestale:
a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni sopra richiamate e contenute nei verbali istruttori conservati agli atti del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro